



Rinnovo Consiglio Direttivo,
Commissioni d'albo e Revisori conti

OPI AOSTA

Assemblea annuale

1 settembre 2020

Normativa di riferimento e fasi del procedimento

- Legge 11 gennaio 2018 n. 3 articolo 4
- Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali
- Decreto del Ministero della salute 11 giugno 2019 sulla Composizione del Consiglio Direttivo degli Ordini
- Decreto del Ministero della salute 11 giugno 2019 sulla Composizione delle Commissioni di Albo degli Ordini
- Regolamento FNOPI sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e della Federazione Nazionale (inviato con PEC al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Nove componenti,
di cui otto componenti in rappresentanza della professione
sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza
della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se,
complessivamente, gli iscritti all'Albo della professione



COMMISSIONE D'ALBO

da cinque componenti del
medesimo albo se gli iscritti all'albo
stesso non superano i
millecinquecento





il Collegio dei revisori

composto da tre membri, di cui uno supplente.

(Rif. articolo 2, comma 2 del DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 3/2018)

Legge 3/18: il Presidente è iscritto nel Registro dei revisori legali e quindi non appartiene alla professione

9 COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO

5 COMPONENTI COMMISSIONE D'ALBO

3 COMPONENTI REVISORI CONTI





I componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo (disciplinare) e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica **quattro anni** e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno

2020-2024



Di cosa si occupano le commissioni di Albo

Alle Commissioni d'Albo spettano le seguenti attribuzioni:

- Proporre al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'ordine del professionista
- Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
- Esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto
- Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.



**POSSONO ESSERE VOTATI SOLO COLORO
CHE FANNO PARTE DI UNA LISTA
O COLORO CHE HANNO PRESENTATO CANDIDATURA SINGOLA**

CRITERI COMPOSIZIONE DI UNA LISTA

Equilibrio di genere:

art 4 co 7 del Regolamento - Per garantire l'equilibrio di genere le liste devono contenere una rappresentanza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 dei componenti totali della lista.

Ricambio generazionale:

art 11 co 9: del Regolamento - A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, subsidiariamente, dell'età anagrafica. Iscritti agli albi del singolo Ordine (delibera di iscrizione)

Maggioranza relativa e scrutinio segreto




La presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritte dal singolo candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari

- All'atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio

dei Revisori da eleggere; **17 FIRME**


- Le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari






Le firme devono essere autenticare dal Presidente uscente, o da un suo delegato, che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all'albo.

Depositata la candidatura del singolo o della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione della candidatura singola o dell'intera lista.



La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto



L'Ordine provvede, entro 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea elettorale, alla pubblicazione di tutte le candidature ammesse sul proprio sito istituzionale, indicando le liste con il nome e il logo ove trasmesso dalla lista.

Nel caso in cui si presenti omonimia tra candidati ammessi sarà l'Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permetterne l'esatta identificazione



Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico.

È vietato in qualsiasi forma l'uso del marchio OPI/FNOPI

In caso di non accettazione della lista perché carente dei requisiti indicati se sussistono comunque i tempi tecnici (15° giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni elettorali) è possibile ripresentare la Lista corretta